



CITTÀ DI SQUINZANO
Provincia di Lecce
Comando Polizia Locale

Prot. n.5967

A tutto il personale di Polizia Locale

Al Segretario Generale - Resp.
Anticorruzione

Al Sig. Sindaco del Comune di Squinzano

All'Ass. alla Polizia Municipale

All'Ass. al Commercio

p.c. Alla Stazione dei Carabinieri del
Comune di Squinzano

OGGETTO:Disposizione di servizio per il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche in sede fissa (aut. di tipo A) e in forma itinerante (Aut. di tipo B) ex L. R. 24/2015.

IL COMANDANTE

Visto il D. Lgs. 114/1998;

Vista la L. R. n. 24/2015;

Premesso che:

- Ai sensi delle richiamate disposizioni di legge per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche;
- Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche si distinguono in Autorizzazioni di tipo A e di tipo B, relative, rispettivamente le prime al commercio su aree pubbliche con assegnazione di posteggio sulla base della programmazione comunale, le seconde al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 24/2015 l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è soggetta ad autorizzazione di tipo A che consente l'esercizio dell'attività commerciale su posteggio appositamente individuato dal Comune;

- Ai sensi dell'art. 31 c. 4 della L.R. n. 24/2015 l'esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie;

Considerato che:

- L'esercizio del commercio di tipo A deve avvenire su posteggio appositamente individuato dall'amministrazione comunale e regolarmente autorizzato;
- L'esercizio del commercio di tipo A deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni indicate nell'autorizzazione e nel rispetto delle previsioni di legge, con particolare riferimento alla L.R. 24/2015;
- L'esercizio del commercio di tipo B su aree pubbliche deve avvenire esclusivamente in forma itinerante, nel rispetto delle condizioni e dei divieti previsti dalla legge e l'occupazione occasionale sul suolo pubblico può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale e al completamento della vendita che si esaurisce con il pagamento del prezzo;
- In considerazione della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché delle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico (Ris. N. 174133 del 28 settembre 2015), la permanenza di un soggetto in possesso di autorizzazione di tipo B, su una porzione di area pubblica oltre il tempo necessario alla vendita, come su precisato, e senza il rispetto delle condizioni e dei divieti espressi nell'art. 31 c. 4 della L.R. 24/2015, configura l'esercizio di un'attività di tipo A in assenza del corrispondente titolo autorizzativo e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 114/1998 e dell'art. 61 cc. 3 e 4 della L.R. n. 24/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) Che le SS.LL. durante l'espletamento dei servizi di vigilanza provvedano ad effettuare quotidianamente il controllo degli operatori commerciali che esercitano il commercio con autorizzazione di tipo A e in forma itinerante con autorizzazione di tipo B, verificando in particolare:
 - Che l'esercizio del commercio di tipo A avvenga previo rilascio di autorizzazione con indicazione del posteggio;
 - Che l'esercizio del commercio di tipo A avvenga nel rispetto e con le condizioni indicate nell'autorizzazione, su posteggio assegnato e nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente;
 - Che per le autorizzazioni di tipo B la permanenza occasionale del suolo pubblico sia limitata esclusivamente per il tempo necessario alla transazione commerciale e al completamento della vendita che si esaurisce con il pagamento del prezzo;
 - Che l'esercizio del commercio di tipo B avvenga nel rispetto dei divieti e delle condizioni di cui all'art. 31 c. 4 della L.R. 24/2015, senza stazionamento della merce sul suolo.

- 2) Che le SS.LL. provvedano ad applicare le sanzioni previste dall'art. 61 della L. R. n. 24/2015, consistenti :
- Nell'irrogazione, ex art. 61 cc. 3 e 4 della L.R. n. 24/2015, della sanzione amministrativa di una somma di denaro da 2.500,00 a 15.000,00 Euro, al sequestro cautelare delle attrezzature e della merce e alla successiva confisca dell'automezzo utilizzato, qualora l'esercizio dell'attività avvenga in assenza di titolo autorizzativo di tipo A, considerando in questa fattispecie anche l'esercizio del commercio in forma itinerante di tipo B senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 31 c. 4 della L. R. 24/2015;
 - Nell'irrogazione, ex art. 61 c. 6 della L. R. n. 24/2015, della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 500,00 a 3000,00 euro per le violazioni diverse da quelle considerate nei cc. 3 e 4 della L. R. 24/2015;
 - Nella sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi in caso di particolare gravità o recidiva come previsto dal c. 7 della L.R. 24/2015;
- 3) Che le SS.LL. in caso di sequestro amministrativo di merce deperibile provvedano prontamente a consegnare la stessa in beneficenza ad istituti religiosi oppure, previa verifica presso i servizi sociali del comune, a persone indigenti o altri istituti che ne hanno necessità. Del tutto deve essere data informazione nel redigendo verbale di sequestro.
- 4) Che le SS.LL. in caso di difficoltà riscontrate nel corso dell'attività di verifica oppure in caso di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, provvedano a contattare immediatamente la locale stazione dei carabinieri di Squinzano o in alternativa il n. 113;

PRECISA

Che la presente disposizione ha valore di ordine di servizio e deve essere rispettata da tutti gli operatori di Polizia Locale e che in caso di disservizio, mancata attuazione, segnalazioni da parte di cittadini che evidenziano il mancato controllo sul territorio, tali comportamenti saranno valutati negativamente anche in sede di valutazione annuale del personale, fermo restando l'applicazione di provvedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di legge e regolamentari.

INVIA

La presente disposizione al Segretario Generale in qualità di responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, al Nucleo di Valutazione, nonché alla locale stazione dei Carabinieri .

Squinzano, 11/04/2016

Il Comandante
(Cap. Avv. Antonio ARNO)

